



CITTÀ DI PINEROLO

Città Metropolitana di Torino

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 325 del 09/10/2018

OGGETTO:	SOPPRESSIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI CERTIFICATI ANAGRAFICI RICHIESTI E TRASMESSI IN MODALITÀ NATIVA DIGITALE
----------	--

Prov. In. Cat. cls. F.A. Int. I. L.
325 GC 18 05/03.02 14/18

L'anno 2018, addì nove, del mese di Ottobre, alle ore 18:00, presso questa sede comunale, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale:

Assume la presidenza IL SINDACO Luca SALVAI.

Assiste alla seduta IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Annamaria LORENZINO.

Intervengono i signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente	Assente
SALVAI LUCA	SINDACO	X	
COSTARELLI FRANCESCA	VICESINDACO ASS.ATT.PRODUTTIVE,TURISMO, MANIFEST.,SPORT	X	
CLAPIER ANTONELLA	ASSESSORA ALL'ISTRUZIONE	X	
PEZZANO LARA	ASSESSORA ALLE POLITICHE SOCIALI E SANITARIE E AL LAVORO	X	
BACHSTADT MALAN CAMUSSO CHRISTIAN	ASSESSORE LAVORI PUBBLICI	X	
LAURENTI MARTINO	ASSESSORE ALLE POLITICHE CULTURALI E DI CITTADINANZA ATTIVA	X	
PROIETTI GIULIA	ASSESSORA ALL'URBANISTICA E PATRIMONIO	X	

Totale Presenti: 7 Totale Assenti: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO:	SOPPRESSIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI CERTIFICATI ANAGRAFICI RICHIESTI E TRASMESSI IN MODALITÀ NATIVA DIGITALE
----------	--

Relazione il SINDACO

Premesso che:

- negli ultimi anni la crescita delle cause civili nel nostro paese ha comportato un notevole incremento di richieste di certificati anagrafici agli uffici demografici da parte degli avvocati ad uso "notifica atti giudiziari";
- la richiesta di suddetti certificati avviene principalmente tramite posta elettronica ordinaria ovvero tramite posta elettronica certificata;
- *attualmente l'ufficiale di anagrafe a tali richieste risponde che poter inviare il certificato è necessario che il professionista invii una busta preaffrancata e preindirizzata, nonché 0,26 € per poter produrre ed inviare certificato richiesto;*

Considerato che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 262 del 13/09/2013, esecutiva, si approvava di rinunciare, all'incasso dei diritti di segreteria per il rilascio di certificati anagrafici attraverso i servizi on-line del portale "Piemonte Facile - progetto Certificati Anagrafici online", per la parte di propria competenza;
- la stampa in formato pdf e l'invio tramite posta elettronica ordinaria ovvero certificata di certificati anagrafici agli avvocati che ne facciano richiesta è assimilabile alla produzione dei certificati on line e può consentire un'opportunità per ridurre i costi di gestione per la produzione e la spedizione dei certificati nonché del personale impiegato in tale attività di back office incrementando l'efficienza e l'efficacia dei servizi offerti dalla p.a.;
- l'Agenzia delle Entrate - Direzione centrale Normativa - con la Risoluzione n. 24/E del 18 aprile 2016, rispondendo ad un interpellato del Ministero dell'Interno, ha chiarito che i certificati anagrafici (cioè i certificati di residenza e di stato di famiglia, in quanto rilasciati in base alle risultanze dei registri anagrafici) possono beneficiare del regime di esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 115/2002, qualora 'antecedenti', 'necessari' e 'funzionali' ai procedimenti giurisdizionali;

Visto l'articolo 40 della Legge 8 giugno 1962 n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni che impone ai Comuni la riscossione dei diritti di segreteria di seguito indicati:

- certificati di qualunque natura, atti notori, nulla osta e autenticazione di firme in carta semplice: Euro 0,26;
- certificati di qualunque natura, atti notori, nulla osta e autenticazione di firme in carta resa legale: Euro 0,52;
- certificati redatti a mano con ricerca d'archivio in carta semplice per ogni nominativo: Euro 2,58;
- certificati redatti a mano con ricerca d'archivio in carta resa legale per ogni nominativo: Euro 5,16;

Dato atto, altresì, che dal 3 novembre 2000, a seguito dell'abrogazione dell'art. 194 del Regio Decreto 1238/1939 ad opera del nuovo Regolamento dello Stato Civile, è prevista l'esenzione dei diritti di segreteria per i certificati di stato civile;

Richiamato l'articolo 2 comma 15 della l. 127/1997 nella parte in cui dispone che "i comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono inoltre prevedere la soppressione o la riduzione di diritti, tasse o contributi previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri atti amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio dell'ente locale, o limitatamente alla quota destinata esclusivamente a vantaggio dell'ente locale";

Dato atto che questa Amministrazione non versa nella situazione strutturalmente deficitaria di cui all'art. 242 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

Richiamato l'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, che ha abrogato l'obbligo di riparto dei diritti di segreteria riscossi dal Comune e il conseguente versamento del 10% al fondo costituito presso il Ministero dell'Interno da destinarsi ai segretari comunali, stabilendo che "il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al Comune o alla Provincia";

Richiamato il Codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs n. 82/2005, e in particolare:

- l'art. 3 - "Chiunque ha il diritto di usare le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, anche ai fini della partecipazione al procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute";
- l'art. 40, comma 1 - "Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti (inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri) con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71;
- gli artt. 21 e seguenti, relativi al documento informatico;

Ritenuto che al fine di incentivare l'utilizzo dei servizi online o comunque di rendere più celere la trasmissione per via telematica di certificati, sia opportuno eliminare i diritti di segreteria sui certificati anagrafici elaborati e trasmessi in modalità nativa digitale, anche in base alle seguenti considerazioni:

a) l'esiguità delle somme incassate;

b) le maggiori spese che si renderebbero necessarie per approntare strumenti per provvedere comunque all'incasso dei suddetti diritti, nonché il tempo-lavoro complessivo delle risorse umane deputate al rilascio (con l'obbligo di produrre una stampa e pretendere sempre una richiesta cartacea) e alla trasmissione dello stesso (con conseguente protocollazione anche dell'istanza trasmessa a mezzo posta e del successivo invio del cartaceo);

c) il disincentivo, per l'utenza, che l'obbligo del pagamento dei diritti di segreteria costituisce rispetto all'utilizzo dei sistemi di comunicazione telematica (posta elettronica o la PEC) e, più in generale, dei servizi online;

Rilevato che

- le richieste di certificati a mezzo email o PEC, qualora in esenzione dall'imposta di bollo, possano essere emesse direttamente in modalità digitale, senza alcuna stampa, con conseguente risparmio in termini di tempo e di maggiore efficienza complessiva del servizio;
- tale rinuncia alla riscossione, stimando per eccesso in 1000 i certificati richiesti annualmente per via telematica da privati in esenzione dall'imposta di bollo, comporta la rinuncia all'incasso di una somma presunta di euro 260,00 e che tale somma è da considerarsi irrisoria rispetto ai benefici complessivi sopra elencati;

Ritenuto che, fino all'adozione di un sistema di pagamento telematico dell'imposta di bollo, in caso di certificato non prodotto in esenzione, resterà comunque l'obbligo di produrre copia cartacea dello stesso, con applicazione della marca e la riscossione dei diritti di segreteria nella misura di euro 0,52, indipendentemente dalla modalità di richiesta;

Visti:

- la Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 che regola la tenuta dell'Anagrafe della popolazione residente;
- il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, "Nuovo Regolamento Anagrafico";
- il comma 3 dell'art. 2 del D.L. 15 gennaio 1993, n. 6, convertito in legge con modificazioni dall' art. I della Legge 17 marzo 1993, n. 63;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, " T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- i pareri del Garante per la protezione dei dati personali in materia di consultazioni diretta dei dati anagrafici per via telematica;
- il D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150, "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";
- la legge 18 giugno 2009, n. 69, " Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile ";
- il D.Lgs 30 dicembre 2010 n. 235 " Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69" e s.m.i;
- le Linee guida DigitPA (ai sensi dell'art. 58 comma 2 del CAD) del 22 aprile 2011;

Visti altresì il parere favorevole espresso sulla proposta di adozione della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dalla dirigente del Settore Segreteria generale, Dott.ssa Danila Gilli, in ordine alla sola regolarità tecnica e dal dirigente del Settore Finanze, Dott. Roberto Salvaia, in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi espressi nelle forme di cui all'articolo 11 del regolamento sul funzionamento della giunta comunale;

DELIBERA

1. La soppressione dei diritti di segreteria per il rilascio di certificati anagrafici richiesti e trasmessi in modalità nativa digitale, ovvero senza la stampa di un documento cartaceo, che non siano soggetti all'imposta di bollo.
2. Di disporre che, in conformità all'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, la presente deliberazione, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, sia trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.
3. Di dichiarare, a voti unanimi espressi nei modi di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, ai fini della pronta applicazione dei nuovi diritti, come definiti nella presente delibera.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Luca SALVAI
(Sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Annamaria LORENZINO
(Sottoscritto digitalmente)